MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 6-bis

Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento

Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.

Versione in vigore dal 22 luglio 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-alla-disciplina-degli-esami-di-abilitazione-alla/art-6-bis-esame-di-abilitazione-alla-professione-forense-presso-la-corte-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it